

Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15, Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia ("Bollettino ufficiale regionale" n. 30 del 08.04.1994).

Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15,
Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine
veneta nell'Istria e nella Dalmazia
-testo vigente-

Articolo 1 - Finalità.

1. La Regione, allo scopo di favorire nuovi e più stretti rapporti di cooperazione tra i popoli, riconosce, nella conoscenza, nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia, uno strumento per l'affermazione dei valori di amicizia e di coesistenza pacifica, da sempre condivisi dalle popolazioni del Veneto, dell'Istria e della Dalmazia.

2. A tal fine, la Regione promuove e realizza le iniziative di cui alla presente legge, direttamente o mediante il concorso di enti locali, di istituzioni pubbliche e private, nonché di organismi associativi di volontariato.

Articolo 2 - Iniziative culturali, di ricerca e di informazione.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:

a) promuove indagini, studi e ricerche riguardanti:

1) il patrimonio culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia;

2) la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, considerate nella loro specificità e nelle loro manifestazioni più significative, in rapporto alla cultura italiana e veneta in particolare;

3) la storia dell'Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea;

b) organizza un seminario annuale di studio sui temi di cui al presente articolo;

c) promuove la pubblicazione e la diffusione degli studi e delle ricerche più significative, realizzate in attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.

Articolo 3 - Iniziative nel campo della cooperazione.

1. Nel rispetto delle finalità di cui alle Leggi 26 febbraio 1987, n. 49 e 26 febbraio 1992, n. 212, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e in accordo con le competenti autorità slovene e croate, la Regione:

a) promuove e sostiene l'attuazione di interventi intesi a favorire lo sviluppo di centri e di attività culturali e d'istruzione per le comunità di lingua italiana nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, e il ripristino e la costruzione di scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a quelle materne, e la fornitura di arredi, attrezzature e sussidi didattici;

b) favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali di origine veneta presenti nell'Istria e nella Dalmazia;

c) cura e sostiene la pubblicazione e la diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e relative al patrimonio ambientale per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il Veneto e le comunità interessate alle iniziative di cui alla presente legge.

Articolo 4 - Gemellaggi.

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera del Governo, favorisce e sostiene le iniziative dei comuni veneti che, nel quadro del consolidamento della comune identità culturale europea, propongono gemellaggi con enti territoriali delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la tradizione veneta, o che registrino la presenza significativa di comunità italiane di origine veneta.

Articolo 5 - Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto
nell'Istria e nella Dalmazia.

1. Per realizzare il necessario collegamento programmatico e operativo tra la Regione e gli organismi associativi che perseguono le finalità enunciate all'articolo 1 e per fornire idoneo supporto tecnico scientifico alla Giunta regionale, è istituito il Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) da un rappresentante di ciascuna università avente sede nella Regione;
- c) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - ANCI - del Veneto;
- d) fino a sette rappresentanti di organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche;
- e) fino a tre rappresentanti di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto.

3. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale.

4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 vengono scelti dalla Giunta regionale, tra i designati dagli organismi anzidetti, tenendo conto della loro rappresentatività.

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Il Comitato è formalmente costituito con la nomina di almeno la metà dei rappresentanti di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2.

6. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'articolo 187 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.

7. In sede di prima applicazione il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invita i soggetti interessati a formulare le candidature; il Comitato è costituito entro i successivi novanta giorni.

Articolo 6 - Funzioni del Comitato.

1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:

- a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate entro il 30 settembre dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare per l'anno successivo;
- b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla Regione in attuazione del programma annuale.

Nota.

Lettera a) così sostituita da articolo 1, comma 1, della Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20, Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla Legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo (“Bollettino ufficiale regionale” n. 94 del 2003). L'articolo 3 della Legge regionale detta una norma transitoria prevedendo che per l'anno 2003 “ai procedimenti amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l'anno 2003, già in corso alla data in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio”.

Articolo 7 - Programma annuale degli interventi.

1. La Giunta regionale provvede, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della proposta formulata dal Comitato permanente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), alla predisposizione del programma annuale degli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di marzo.

2. Entro il mese di gennaio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente, in base alla presente legge.

Nota.

Comma 1 così sostituito da articolo 2, comma 1, della Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20, Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla Legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo (“Bollettino ufficiale regionale” n. 94 del 2003). L'articolo 3 della Legge regionale detta una norma transitoria prevedendo che per l'anno 2003 “ai procedimenti amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l'anno 2003, già in corso alla data in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio”.

Articolo 8 - Norma finanziaria.

...(omissis)...

Nota.

Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1994

Pupillo

Dal procedimento di formazione della Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15:

-il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge: a) proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Cadrobbi, Gabanizza, Beggiano, Berlatto, Guillion Mangilli, Cabrini, Comencini, Gobbo, Marin, Vesce, Vigna, Viridis, Ceccarelli, Leone, Miotto, Bogoni, Covolo e Guadagnin relativa a "Interventi per la cooperazione e la conservazione del patrimonio culturale veneto con i Paesi della ex Jugoslavia" (progetto di legge n. 265); b) disegno di legge relativo a "Interventi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" - deliberazione della Giunta regionale n. 34/ddl del 7 settembre 1993) (progetto di legge n. 330);

-i progetti di legge sono stati assegnati alla 6° Commissione consiliare in data 24 settembre 1993, la quale, sulla base delle predette iniziative legislative, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia";

-la Commissione summenzionata ha completato l'esame del progetto di legge in data 31 gennaio 1994, presentandolo all'Assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'articolo 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

-il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mariella Andreatta, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 febbraio 1994, n. 1830;

-la deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 marzo 1994;

-il Commissario del Governo, con nota 1 aprile 1994, n. 1407/21505/8, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'articolo 127 della Costituzione.